DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 19/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 175/2004 del 3 dicembre 2004 ([1]).

(2) Si deve integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate ([2]).

(3) Si deve integrare nell'accordo il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») ([3]).

(4) Si deve integrare nell'accordo la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ([4]).

(5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 19d (regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 R 1267**: Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

([1]) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 29.
([2]) GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1.
([3]) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
([4]) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein»;

2. Dopo il punto 19º (regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«19 p. **32003 R 1287**: Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein»;

3. Dopo il punto 28 (regolamento (CE) n. 2808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«**STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA**

29. **32003 D 1608**: Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1267/2003, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e della decisione 1608/2003/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 2005

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT